

Roma, 4 febbraio 2011

Agli Associati Autoscuole

Prot. n. 94/SNA

p.c. Agli Associati Studi

E' ormai certo che il giorno 9 febbraio 2011, entrerà in vigore il comma 2-bis dell'art. 117, che prescrive le limitazioni di potenza per la guida di veicoli, per i conducenti titolari di patente B, conseguita da tale data.

Quindi per il primo anno dal rilascio della patente, non sarà consentita la guida di autoveicoli che abbiano una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kw/t. Nel caso di veicoli di categoria M1 (veicoli adibiti al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere, escluso il conducente), va rispettato **l'ulteriore limite** di potenza massima pari a 70 kw. **Attenzione**, però, che tale limite, non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art.188 del CDS, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Inoltre, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del CDS, **il divieto si estende ai primi 3 anni**, dal conseguimento della patente, per le persone destinatarie del divieto di cui all'art.75, comma 1, del DPR n.309 del 09/10/1990 (Chiunque importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti, psicotrope, ecc...).

E' evidente che nei prossimi giorni, verremo presi "d'assalto", dai genitori dei nostri allievi, che vorranno sapere quali veicoli, in definitiva, potranno essere condotti dai propri figlioli. A tal proposito, per poter dare delle risposte puntuali, abbiamo pensato di estrapolare dal sito del Sole 24 ore, l'elenco delle auto che potranno essere guidate dai neopatentati, che troverete in allegato. Resta inteso che, a scanso di equivoci o contenzioso, è comunque opportuno che gli interessati procedano successivamente alla verifica dei dati d'interesse, ai fini di cui sopra, direttamente sulla carta di circolazione del veicolo da affidare al neopatentato.

#### **ESAMI DI TEORIA – SUPPORTO AUDIO**

Riprendendo il testo del comunicato 1136/SNA del 30.12.2010, viste alcune segnalazioni pervenute in Sede, si rimarca che il supporto audio in lingua italiana è già disponibile, dunque i candidati possono richiedere tale opzione. Non essendo stata al momento emanata alcuna direttiva relativamente alle modalità di effettuazione della richiesta del supporto audio, sono al momento confermate le stesse procedure già in uso nel 2010. Il candidato deve dunque trovarsi in una delle condizioni previste in precedenza per l'accesso a tale modalità d'esame oppure alla prova in lingua straniera. Si ricorda che se la dichiarazione della sussistenza di inadeguata conoscenza della lingua italiana nella forma scritta è presentata contestualmente alla domanda di conseguimento patente, la stessa non sarà soggetta a separata imposta di bollo, costituendo una specifica di un'unica domanda. In merito alle traduzioni in lingua francese e tedesca del listato, cui si sta aggiungendo anche la slovena, e alle relative registrazioni audio delle medesime, ci sono stati alcuni problemi che hanno reso necessario il rinvio della messa in linea. Il Dipartimento assicura che si sta lavorando alacremente alla soluzione delle difficoltà.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Nazionale Autoscuole  
Mario Forneris



**Percorso Formativo**



**Clicca qui per le ultime novità**

**Il Tergicristallo .it**